



SEGRETERIA DI STATO

DECRETO GENERALE

il Sig. Cardinale Segretario di Stato

- con riferimento all'Ordinanza del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano N. CDXXXIX *in materia di emergenza sanitaria pubblica*, del 18 settembre u.s., la cui entrata in vigore è prevista per il 1° ottobre 2021;
- considerata la necessità di adottare adeguate misure volte a contrastare l'emergenza pandemica in corso, anche in deroga al Regolamento Generale della Curia Romana,


dispone quanto segue:

- 1) l'obbligo di possesso delle certificazioni indicate nell'articolo 1 della citata Ordinanza riguarda tutto il personale (Superiori, Officiali e Ausiliari) dei Dicasteri, Organismi ed Uffici che compongono la Curia Romana e delle Istituzioni Collegate con la Santa Sede, e si estende ai collaboratori esterni e a coloro che a qualsiasi ulteriore titolo svolgano attività presso i medesimi Enti, al personale delle ditte esterne e a tutti i visitatori ed utenti;
- 2) fatti salvi i controlli demandati al Corpo della Gendarmeria, ogni Ente è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni, stabilendo le modalità operative per l'organizzazione di tali verifiche e individuando i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi, sulla base di quanto disposto dalla Legge N. LIV *sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*, del 10 dicembre 2007. Per quanto riguarda i Dicasteri, la competenza in merito spetta ai Sotto-Segretari;
- 3) il personale sprovvisto di *green pass* potrà, in alternativa, esibire una certificazione di negatività al virus Sars-Cov-2, rilasciata in Italia a fronte di un test molecolare o antigenico rapido, con la frequenza indicata dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Gli oneri relativi al test non sono a carico dell'Ente;

/..

- 4) il personale sprovvisto delle necessarie certificazioni non può accedere al posto di lavoro e dovrà essere considerato assente ingiustificato. Per tutta la durata dell'assenza non è dovuta la retribuzione, fatte salve le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l'assegno al nucleo familiare;
- 5) la valutazione degli elementi per l'eventuale esenzione dagli obblighi della citata Ordinanza è demandata alla Segreteria di Stato (Sezione Affari Generali e, per quanto di competenza, Sezione del Personale di Ruolo diplomatico della Santa Sede), acquisito il parere della Direzione di Sanità e Igiene. Il Responsabile dell'Ente provvederà a sottoporre le istanze alla Sezione per gli Affari Generali;
- 6) vengono fatte salve eventuali ulteriori restrizioni che le competenti Autorità sanitarie vaticane riterranno necessarie disporre nei confronti di persone provenienti da Paesi con rischio elevato di contagio;
- 7) il presente Decreto sarà promulgato mediante *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 1° ottobre 2021, e quindi pubblicato anche nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 28 settembre 2021



Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato